

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riformare la decisione impugnata in modo che la domanda di dichiarazione di nullità sia respinta nella sua integralità;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 20 agosto 2018 — ZPC Flis/EUIPO — Aldi Einkauf (Happy Moreno choco)**(Causa T-498/18)**

(2018/C 352/57)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: ZPC Flis sp.j. (Radziejowice, Polonia) (rappresentante: M. Kondrat, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Happy Moreno choco — Domanda di registrazione n. 15 028 087

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 31 maggio 2018 nel procedimento R 1464/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'EUIPO per il riesame;
- o
- modificare la decisione impugnata statuendo che non sussistono impedimenti relativi alla registrazione del marchio dell'Unione europea 015028087 «Happy Moreno choco» per tutti i beni delle classi 30e 35 e che il marchio dovrebbe essere registrato;
- liquidare le spese a favore della ricorrente.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - Violazione del principio del legittimo affidamento e del principio della certezza del diritto.
-